

La presente deliberazione viene affissa il 08 MAG. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 243 del 05 MAG. 2006

Oggetto: Tribunale di Benevento- Sez. Lav. Iannelli Aniello e altri C/ Provincia di Benevento - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Cinque del mese di Maggio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
<del>Dott. Pasquale GRIMALDI</del>	- <u>VICE Presidente</u>	_____
2) <del>Dr. Pietro Giallonardo</del>	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
<del>Dr. Pietro GIALLONARDO</del>	- Assessore	_____
5) <del>Dott. Pasquale GRIMALDI</del>	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
IL PRESIDENTE Beneventano

### LA GIUNTA

**Premesso** che con ricorsi notificati il 22/03/06 i sigg. Iannelli Aniello e altri agivano nei confronti di questa Amministrazione per differenze salariali e non integrale dei ccnl e del C.I.R.L.;

**Con** determina n. 318/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espreso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni

dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorsi Tribunale di Bn- Sez. Lavoro notificati il 22/03/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 318/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente  
A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.318/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi il Tribunale di BN- Sez. Lavoro con ricorsi notificati il 22/03/06;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE  
(On.le Carmine NARDONE)

N. 330 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 08 MAG. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dot. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 08 MAG. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 24 MAG. 2006  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 24 MAG. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 24 MAG. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dot. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per  
 SETTORE AVVOCATURA  
 SETTORE \_\_\_\_\_  
 SETTORE \_\_\_\_\_  
 Revisori dei Conti 3609  
 Nucleo di Valutazione 10-5-06  
 Conferente Cap. Puffe

il \_\_\_\_\_ prot. n. Es 4916  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. 25506  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Proveniente

29.117/06

Legale & Apiccolbene  
22 MAR 2005  
STUDIO LEGALE VENDITTI  
AVV. ORESTE DE ANGELIS  
AVV. ROBERTA FEDERICI  
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635  
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti\_2005@libero.it

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73  
**TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO**

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per



**IANNELLI ANIELLO** nato il 1/1/1965 a BENEVENTO C.F. NNL

NLL 65A01 A7830, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO

Sigg. D. De Ambrosio  
R. Fedorico

LEGALE VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7

rappresentato/a e difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e

ROBERTA FEDERICI in virtù di procura alle liti a margine del presente

atto

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendoVi ogni più ampia facoltà e poteri compresa quella di conciliare e transigere, ritardando fin da ora per fermo e rate il Vostro operato.

ricorrente

**CONTRO**

**-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t. -**

per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

resistente

A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro ) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

29 8 06

P. Fedorico

**FATTO**

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

è autorizzato  
Cody

Settore Avvocatura  
Prot. n. 2862  
Del 27.3.06

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0009480 Data 23/03/2006  
Oggetto RICORSO EX SRT 414  
Dest. Avvocatura Settore; [...]



AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti\_2005@libero.it

lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che –ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 ( D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993<sup>2</sup>;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 – 1997** ( si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con

decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro 10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune - e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .<sup>3</sup>

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 - 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso<sup>4</sup>.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 -2005"<sup>5</sup> era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalle voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 - 1994-1997 e 1998 -2001.
5. La convenuta Provincia -nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 - dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a

131341313

<sup>3</sup> inserito in produzione parte ricorrente

<sup>4</sup> inserito in produzione parte ricorrente

<sup>5</sup> inserito in produzione parte ricorrente

1313  
insc  
7 insc

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti\_2005@libero.it

decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal CIRL1994-1997 .

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001<sup>6</sup>. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).

8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565<sup>7</sup> - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ... = totale in lire ...totale in Euro .... “.*

9. L'attuale ricorrente IANNELLI ANIELLO, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/04/2002, è addetto da anni – come operaio FORESTALE OTD - livello IV<sup>^</sup>C CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313

<sup>6</sup> inserito in produzione parte ricorrente

<sup>7</sup> inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente IANNELLI ANIELLO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005 ), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/3/03 il sig. IANNELLI ANIELLO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05<sup>8</sup> avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnavano a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR ) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

### DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313 \_\_\_\_\_  
<sup>8</sup> inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra, 7 - Tel. 0824317122 - Fax: 0824351635

82100-BENEVENTO - E-mail: venditti\_2005@libero.it

- 31.12.2005 ), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR ) 98-2001"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *"la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale"* e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il *"salario integrativo regionale"*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.



Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, **peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.**

In tal senso si legga la sentenza della **Cassazione n. 1771 del 1990:**

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti\_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

**P. Q. M**

Tutto ciò premesso, il ricorrente **IANNELLI ANIELLO** a mezzo dei sottoscritti procuratori

**CHIEDE**

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € <sup>925,77</sup> oltre all'Una Tantum pari a € 103,29 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.029,06 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.


In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04


7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 2/ 1/06

Avv. Oreste De Angelis



Avv. Roberta Federici



Lavoratore OTD fino al 31/12/2001      OTD  
**Adeguamenti contrattuali**      Iannelli Aniello      Operaio qualificato

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Lav. Fest	Straord diurno	Ind. Festività
					Aumenti contrattuali		
	Genn				48,906	49,72	
	Febb			0	48,906	49,72	
	Marz			0	48,906	49,72	
4gg	Apr	195,624	198,88	3,256	48,906	50,05	
25gg	Mag	1222,65	1251,25	28,6	48,906	50,05	
25gg	Giugno	1222,65	1251,25	28,6	48,906	50,05	
27gg	Lugl	1320,462	1354,86	34,398	48,906	50,18	
27gg	Agos	1325,025	1382,94	57,915	49,075	51,22	
25gg	Sett.	1226,875	1280,5	53,625	49,075	51,22	
25gg	Ott.	1313,8	1369,75	53,625	52,552	54,79	
21gg.	Nov.	1103,592	1150,59	46,998	52,552	54,79	
	Dic.			0		54,79	
	13^			0			
	14^			0			
Totale							<b>307,017</b>

**TOTALE AVERE      600,175**  
**UNA TANTUM      103,29**  
**TOTALE      703,465**

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Lav. Fest.	Straord diurno	Ind. Varie
		54,652	55,83				
	Genn						
	Febb						
23gg	Marz	1256,996	1284,09	27,094			
24gg	Apr	1311,648	1339,92	28,272			
26gg	Mag	1420,952	1451,58	30,628			
28gg	Giugno	1530,256	1563,24	32,984			
27gg	Lugl	1475,604	1507,41	31,806			
27gg	Agos	1475,604	1507,41	31,806			
26gg	Sett.	1420,952	1451,58	30,628			
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84			
	Nov.	1081,99	1104,83	22,84			
	Dic.	1081,99	1104,83	22,84			
	13^	270,4975	276,2075	5,71			
	14^	270,4975	276,2075	5,71			
Totale							<b>293,158</b>

17 2002/151

\*\*\*\*\*

Iannelli Aniello IV LIVELLO  
senza busta paga

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,756923077
	Febb	1081,99	1104,83	22,84	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	0,878461538
1gg fest	Mag	1124,656	1147,49	20,786	0,878230769
1gg fest	Giugno	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
1gg fest	Lugl	1124,656	1147,49	22,834	
	Agos	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Sett.	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Ott.	1124,656	1147,49	22,834	
	Nov.	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Dic.	1124,656	1147,49	22,834	1,756461538
2gg fest	13^	1124,652	1147,49	22,838	
	14^	1124,616	1147,49	22,874	
Totale					<b>325,6007692</b>

325,6  
Riepilogo dal 2002 al 2003      703,465  
Totale      **1029,065**

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 20-1-96

Il Funzionario di Cancelleria

*FSO*

Si assegna al Coll. De Pietro

Benevento, 21-1-96

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

*FSO*

Il Giudice del Lavoro dott. De Pietro

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza  
del 26-5-96. Manda al ricorrente di notificare,  
ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, il 1-2-96

*FSO*

E' copia conforme all'originale

Benevento, il 23-3-96

Il Collaboratore di Cancelleria



RELATA DI NOTIFICA: l'anno 2006, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di marzo  
Io Sottoscritto Aiutante Uff.le Giud.rio addetto all'UNEP presso il Tribunale di Benevento, ad istanza degli avv.ti Oreste De Angelis e Roberta Federici nella qualità di procuratori in giudizio di IANNELLI ANIELLO, ho notificato l'avanti ricorso per controversia individuale di lavoro e pedissequo decreto di fissazione udienza, a **PROVINCIA DI BENEVENTO** – in persona del legale rapp.te p.t. – per la carica domiciliato in **BENEVENTO**, alla Rocca dei Rettoti, consegnandone copia conforme al suo originale a mani

A MANI DI Spina Rosanna  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

*M* 22/3/06

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
V. ALBERTO FALCO  
Ufficio Giudiziario (83)



La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** " ), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei **CCNL di categoria e dei CIRL**.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,<sup>1</sup> all'art. 30 ribadiva "*Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*"

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta **Provincia di Benevento**, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti\_2005@libero.it

lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che –ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 ( D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993<sup>2</sup>;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, CIRL 1994 – 1997 ( si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con

decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro 10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune - e scadenzato per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati).<sup>3</sup>

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 - 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso<sup>4</sup>.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 -2005"<sup>5</sup> era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 - 1994-1997 e 1998 -2001.
5. La convenuta Provincia -nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 - dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a

131341313

<sup>3</sup> inserito in produzione parte ricorrente

<sup>4</sup> inserito in produzione parte ricorrente

<sup>5</sup> inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti\_2005@libero.it

decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal CIRL1994-1997 .

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001<sup>6</sup>. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).

8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565<sup>7</sup> - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ... = totale in lire ....totale in Euro .... “.*

9. L'attuale ricorrente MEZZA GENNARO, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio OTI - livello IV CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313

<sup>6</sup> inserito in produzione parte ricorrente


<sup>7</sup> inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente MEZZA GENNARO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005 ), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. MEZZA GENNARO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05<sup>8</sup> avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR ) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

### DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313  
<sup>8</sup> inserito in produzione parte ricorrente



AVV. ORESTE DE ANGELIS  
AVV. ROBERTA FEDERICI  
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635  
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti\_2005@libero.it

- 31.12.2005 ), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR ) 98-2001"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *"la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale"* e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il *"salario integrativo regionale"*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.



AVV. ORESTE DE ANGELIS  
AVV. ROBERTA FEDERICI  
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635  
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti\_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **MEZZA GENNARO** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € <sup>1214,87</sup> oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.421,41 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 2/1/06

Avv. Oreste De Angelis

Avv. Roberta Federici



Lavoratore OTD fino al 31/12/2001

anno 2002 OTI

Adeguamenti contrattuali

Mezza Gennaio

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
					40,91 - 41,72
	Genn				
	Febb	674,577	689,8534615	15,2765	
	Marz	1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest	Apr	917,263	1060,26	142,997	2,06
1gg fest	Mag	1036,906	1060,26	23,354	1,03
	Giugno	1036,906	1060,26	23,354	
	Lugl	1036,906	1063,71	26,804	
2gg fest	Agos	1120,392	1084,93	-35,462	1,62
	Sett.	1040,364	1084,93	44,566	
	Ott.	1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest	Nov.	1040,364	1084,93	44,566	0,81
2gg fest	Dic.	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	13^	953,662	994,5191667	40,8572	
	14^	432,03	443,2125	11,1825	
Totale					<b>457,13</b>

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
3gg fest	Genn	957,145	977,349615	20,2046154	2,625
	Febb	998,76	1019,84308	21,0830769	
	Marz	957,145	977,349615	20,2046154	
2gg fest	Apr	1040,375	1062,33654	21,9615385	1,75
	Mag	998,76	1019,84308	21,0830769	
	Giugno	998,76	1019,84308	21,0830769	
	Lugl	957,145	977,349615	20,2046154	
2gg fest	Agos	1040,375	1062,33654	21,9615385	1,75
	Sett.	957,145	977,349615	20,2046154	
	Ott.	957,145	977,349615	20,2046154	
1gg fest	Nov.	998,76	1019,84308	21,0830769	0,875
3gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	2,625
	13^	1081,99	1104,83	22,84	
	14^	1081,99	1104,83	22,84	
Totale					<b>307,42</b>

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
13gg	Apr	727,35	730,08	2,73	
11gg	Mag	615,45	617,76	2,31	
23gg	Giugno	1286,85	1291,68	4,83	
	Lugl			0	
10gg	Agos	559,5	561,6	2,1	
24gg	Sett.	1342,8	1347,84	5,04	
26gg	Ott.	1454,7	1460,16	5,46	
22gg	Nov.	1230,9	1235,52	4,62	
19gg	Dic.	1063,05	1067,04	3,99	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					<b>31,08</b>

CIRL anno 1999 e 2000

93,6

TOTALE AVERE

889,23

UNA TANTUM

206,58

TOTALE

1095,81



\*\*\*\*\*

Mezza Gennaio IV LIVELLO  
senza busta paga

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,756923077
	Febb	1081,99	1104,83	22,84	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	0,878461538
1gg fest	Mag	1124,656	1147,49	20,786	0,878230769
1gg fest	Giugno	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
1gg fest	Lugl	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Agos	1124,656	1147,49	22,834	
	Sett.	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Ott.	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
1gg fest	Nov.	1124,656	1147,49	22,834	
2gg fest	Dic.	1124,656	1147,49	22,834	
	13 <sup>A</sup>	1124,652	1147,49	22,838	
	14 <sup>A</sup>	1124,616	1147,49	22,874	
Totale					325,6007692

310,67  
Riepilogo dal 1999 al 2003 1095,81  
Totale 1406,48

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29.1.96

Il Funzionario di Cancelleria

*F. G.*

Si assegna al Coll. *De Preto*

Benevento, 31.1.96

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Il Giudice del Lavoro dott. *De Preto*

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza del 26.5.96 manda al ricorrente di notificare ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, il 1-2-96 IL GIUDICE DEL LAVORO

Et copia conforme all'originale

03.3.96

Benevento, il

Il Collaboratore di Cancelleria



**RELATA DI NOTIFICA:** l'anno 2006, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di marzo  
Io Sottoscritto Aiutante Uff.le Giud.rio addetto all'UNEP presso il Tribunale di Benevento, ad istanza degli avv.ti Oreste De Angelis e Roberta Federici nella qualità di procuratori in giudizio di MEZZA GENNARO, ho notificato l'avanti ricorso per controversia individuale di lavoro e pedissequo decreto di fissazione udienza, a **PROVINCIA DI BENEVENTO** – in persona del legale rapp.te p.t. – per la carica domiciliato in **BENEVENTO**, alla Rocca dei Rettoti, consegnandone copia conforme al suo originale a mani

A MANI DI *Spina Rosanna*  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

*AN* 22/3/06

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Vicenzo FALCO  
Ufficio Giudiziario (B3)

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
22 MAR 2006

COPIA CONFORME  
ALL' ORIGINALE

Pruneri  
R.G. 116/06

**STUDIO LEGALE VENDITTI**

AVV. ORESTE DE ANGELIS  
AVV. ROBERTA FEDERICI  
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635  
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti\_2005@libero.it


Legale  
Agricoltura

**Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73**  
**TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO**

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

**FORGIONE AMBROGIO** nato il 18/7/1966 C.F. **FRG MRG 66L18**

**M093P**, elettivamente domiciliato/a presso lo **STUDIO LEGALE VENDITTI** sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dagli Avv.ti. **ORESTE DE ANGELIS** e **ROBERTA FEDERICI** in virtù di procura alle liti a margine del presente atto



Sigg. **Pruneri**  
**Avv. R. Fedon**

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendoVi ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rato il Vostro operato.

ricorrente

**CONTRO**

**-PROVINCIA di BENEVENTO -** in persona del legale rapp.te p.t. - per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

resistente

A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro ) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

Benevento, li 20/03/06

*[Handwritten signature]*

**FATTO**

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Settore Avvocatura  
Prot. n. 2860  
Del 24.3.06

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0009487 Data 23/03/2006  
Oggetto RICORSO EX ART 414 FORGIONE AMBROGIO  
Dest. Agricoltura Settore; [ ... ]

131321313  
131321313

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** " ), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei **CCNL di categoria e dei CIRL**.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,<sup>1</sup> all'art. 30 ribadiva "*Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*"

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta **Provincia di Benevento**, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti\_2005@libero.it

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e) Ebbene, su tale premessa va, quindi, osservato che – ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 ( D.leg.vo n° 80/98, art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedono l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993<sup>2</sup>;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, CIRL 1994 – 1997 ( si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .<sup>3</sup>

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso<sup>4</sup>.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 –2005"<sup>5</sup> era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L.1994-1997 .

131341313

<sup>3</sup> inserito in produzione parte ricorrente

<sup>4</sup> inserito in produzione parte ricorrente

<sup>5</sup> inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti\_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001<sup>6</sup>. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).

8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565<sup>7</sup> - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ...= totale in lire ....totale in Euro .... “.*

9. L'attuale ricorrente FORGIONE AMBROGIO, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/04/2002, è addetto da anni – come operaio FORESTALE OTD - livello CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313

<sup>6</sup> inserito in produzione parte ricorrente

<sup>7</sup> inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente FORGIONE AMBROGIO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005 ), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 22/4/04 il sig. FORGIONE AMBROGIO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05<sup>8</sup> avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnavano a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR ) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

### DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313  
<sup>8</sup> inserito in produzione parte ricorrente

-----  
AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti\_2005@libero.it

- 31.12.2005 ), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che “verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR ) 98-2001”

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *“la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale”* e che tra le materie rinviate alla competenza del Ciril vi è il *“salario integrativo regionale”*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, **peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.**

In tal senso si legga la sentenza della **Cassazione n. 1771 del 1990:**

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

-----  
AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti\_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **FORGIONE AMBROGIO** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € <sup>525,11</sup> oltre all'Una Tantum pari a € 103,29 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.029,06 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :


1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 2/1/06

Avv. Oreste De Angelis

Avv. Roberta Federici



Adeguamenti contrattuali      Forgione Ambrogio    Operaio qualificato

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Lav. Fest	Straord diurno	Ind. Festività
					Aumenti contrattuali		
	Genn				48,906	49,72	
	Febb			0	48,906	49,72	
	Marz			0	48,906	49,72	
4gg	Apr	195,624	198,88	3,256	48,906	50,05	
25gg	Mag	1222,65	1251,25	28,6	48,906	50,05	
25gg	Giugno	1222,65	1251,25	28,6	48,906	50,05	
27gg	Lugl	1320,462	1354,86	34,398	48,906	50,18	
27gg	Agos	1325,025	1382,94	57,915	49,075	51,22	
25gg	Sett.	1226,875	1280,5	53,625	49,075	51,22	
25gg	Ott.	1313,8	1369,75	53,625	52,552	54,79	
21gg.	Nov.	1103,592	1150,59	46,998	52,552	54,79	
	Dic.			0		54,79	
	13^			0			
	14^			0			
Totale							<b>307,017</b>

**TOTALE AVERE                    600,175**  
**UNA TANTUM                    103,29**  
**TOTALE                            703,465**

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Lav. Fest.	Straord diurno	Ind. Varie
		54,652	55,83				
	Genn						
	Febb						
23gg	Marz	1256,996	1284,09	27,094			
24gg	Apr	1311,648	1339,92	28,272			
26gg	Mag	1420,952	1451,58	30,628			
28gg	Giugno	1530,256	1563,24	32,984			
27gg	Lugl	1475,604	1507,41	31,806			
27gg	Agos	1475,604	1507,41	31,806			
26gg	Sett.	1420,952	1451,58	30,628			
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84			
	Nov.	1081,99	1104,83	22,84			
	Dic.	1081,99	1104,83	22,84			
	13^	270,4975	276,2075	5,71			
	14^	270,4975	276,2075	5,71			
Totale							<b>293,158</b>



\*\*\*\*\*

Fogione Ambrogio IV LIVELLO  
senza busta paga

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,756923077
	Febb	1081,99	1104,83	22,84	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	0,878461538
1gg fest	Mag	1124,656	1147,49	20,786	0,878230769
1gg fest	Giugno	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
1gg fest	Lugl	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Agos	1124,656	1147,49	22,834	
	Sett.	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Ott.	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Nov.	1124,656	1147,49	22,834	
2gg fest	Dic.	1124,656	1147,49	22,834	1,756461538
	13^	1124,652	1147,49	22,838	
	14^	1124,616	1147,49	22,874	
Totale					325,6007692

325,6008  
Riepilogo dal 2002 al 2003      703,465  
Totale      1029,066

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29.1.06

Il Funzionario di Cancelleria

Si assegna al Coll. De Presio

Benevento, 31.1.06

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Il Giudice del Lavoro dott. De Presio

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza del 26.5.06. Manda al ricorrente di notificare ricorso e decisa alla controparte nei termini di legge.

Benevento, il 1.2.06 IL GIUDICE DEL LAVORO

E' copia conforme all'originale

Benevento, il 23.3.06 Il Collaboratore di Cancelleria



RELATA DI NOTIFICA: l'anno 2006, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di marzo  
Io Sottoscritto Aiutante Uff.le Giud.rio addetto all'UNEP presso il Tribunale di Benevento, ad istanza degli avv.ti Oreste De Angelis e Roberta Federici nella qualità di procuratori in giudizio di FORGIONE AMBROGIO, ho notificato l'avanti ricorso per controversia individuale di lavoro e pedissequo decreto di fissazione udienza, a **PROVINCIA DI BENEVENTO** – in persona del legale rapp.te p.t. – per la carica domiciliato in **BENEVENTO**, alla Rocca dei Rettoti, consegnandone copia conforme al suo originale a mani

A MANI DI *Stefano Rosanna*  
IMPIEGATO, IVV ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

*22/3/06*

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Vincenzo PALCO  
Ufficio Giudiziario (53)

Prov. - etc  
Rg. 113/06

Legale  
Agricoltura

PROVINCIA DI BENEVENTO  
22 MAR 2006

COPIA CONFORME  
ALL' ORIGINALE

ew

**STUDIO LEGALE VENDITTI**

AVV. ORESTE DE ANGELIS  
AVV. ROBERTA FEDERICI  
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635  
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti\_2005@libero.it


**Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73**  
**TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO**

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

**PALUMBO GIUSEPPE** nato il 29/5/1959 a VITULANO (Bn) C.F. PLM GPP 59E29 M093T, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

Sigg. Avv. O. De Angelis  
Avv. R. Federici

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendo Vi ogni potestà facoltà e potere con piena autorità di costituirlo e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rato il Vostro operato.



ricorrente

**CONTRO**

**-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t. -** per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.  
Benevento, li 20-9-06

resistente

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro ) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

Palumbo Giuseppe  
è autore  
G. Palumbo

**FATTO**

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Settore Avvocatura  
Prot. n. 2861  
Del 27.3.06

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0009485 Data 23/03/2006  
Oggetto RICORSO EX ART 414 PALUM  
GIUSEPPE  
Dest. Avvocatura Settore; [ ... ]

INFORMATICA  
E LA BIBLIOTECA

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** " ), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,<sup>1</sup> all'art. 30 ribadiva *"Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria."*

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti\_2005@libero.it

lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che -ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 ( D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti - forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 - 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la **Regione**) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire **15.000** (vecchio conio), oggi Euro **7,75**, mensili, con decorrenza dall'**01.01.1993**<sup>2</sup>;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 - 1997** ( si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)- sottoscritto il 06.04.2000 - il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente - con

131331313

<sup>2</sup> inserito in produzione parte ricorrente

decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro 10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune - e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .<sup>3</sup>

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 - 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso<sup>4</sup>.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigore del CCNL del settore "2002 - 2005"<sup>5</sup> era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalle voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 - 1994-1997 e 1998 - 2001.
5. La convenuta Provincia -nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 - dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a

131341313

<sup>3</sup> inserito in produzione parte ricorrente

<sup>4</sup> inserito in produzione parte ricorrente

<sup>5</sup> inserito in produzione parte ricorrente

13135  
<sup>4</sup> inser  
<sup>7</sup> inser

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti\_2005@libero.it

decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal CIRL1994-1997 .

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001<sup>6</sup>. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).

8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565<sup>7</sup> - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ... = totale in lire ....totale in Euro .... “.*

9. L'attuale ricorrente PALUMBO GIUSEPPE, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio OTI SPECIALIZZATO - livello IV CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313

<sup>6</sup> inserito in produzione parte ricorrente

<sup>7</sup> inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate- il salario mensile del ricorrente PALUMBO GIUSEPPE - non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 -31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 - 31.12.2005 ), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/3/03 il sig. PALUMBO GIUSEPPE chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05<sup>8</sup> avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR ) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

### DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 -31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313  
<sup>8</sup> inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti\_2005@libero.it

– 31.12.2005 ), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che “verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR ) 98-2001”

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *“la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale”* e che tra le materie rinviate alla competenza del Ciril vi è il *“salario integrativo regionale”*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, **peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.**

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

AVV. ORESTE DE ANGELIS  
AVV. ROBERTA FEDERICI  
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635  
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti\_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **PALUMBO GIUSEPPE** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € <sup>241,44</sup> oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.448,05 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.


In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRLI 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 2/1/06

Avv. Oreste De Angelis



Avv. Roberta Federici



2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
					40,91 - 41,72
	Genn				
	Febb	674,577	689,8534615	15,2765	
	Marz	1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest	Apr	997,025	1019,480769	22,4558	2,06
1gg fest	Mag	1036,906	1060,26	23,354	1,03
	Giugno	1036,906	1060,26	23,354	
	Lugl	1036,906	1063,71	26,804	
2gg fest	Agos	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	Sett.	1040,364	1084,93	44,566	
	Ott.	1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest	Nov.	1040,364	1084,93	44,566	0,81
2gg fest	Dic.	720,252	1084,93	44,566	1,62
	13^	953,662	994,5191667	40,8572	
	14^	432,03	443,2125	11,1825	
<b>Totale</b>					<b>416,62</b>

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
					40,91 - 41,72
2gg fest	Genn	957,145	977,349615	20,2046154	1,75
	Febb	998,76	1019,84308	21,0830769	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Mag	1081,99	1104,83	22,84	
	Giugno	1081,99	1104,83	22,84	
	Lugl	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Agos	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Sett.	1081,99	1104,83	22,84	
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Nov.	1081,99	1104,83	22,84	0,875
2gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	13^	1081,99	1104,83	22,84	
	14^	1081,99	1104,83	22,84	
<b>Totale</b>					<b>323,24</b>

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
15 gg	Apr	839,25	842,4	3,15	
25gg.	Mag	1398,75	1404	5,25	
25gg.	Giugno	1398,75	1404	5,25	
26gg.	Lugl	1454,7	1460,16	5,46	
26gg.	Agos	1454,7	1460,16	5,46	
25gg.	Sett.	1398,75	1404	5,25	
15gg	Ott.	839,25	842,4	3,15	
	Nov.			0	
5gg	Dic.	279,75	280,8	1,05	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
<b>Totale</b>					<b>34,02</b>

**UNA TANTUM per CIRL anno 1999 e 2000**      **93,6**

**TOTALE AVERE**      **867,48**

**UNA TANTUM**      **206,58**

**TOTALE**      **1074,06**



PALUMBO GIUSEPPE 29/05/59 IV LIVELLO

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,756923077
	Febb	1081,99	1104,83	22,84	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	0,878461538
1gg fest	Mag	1124,656	1147,49	20,786	0,878230769
1gg fest	Giugno	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
1gg fest	Lugl	1124,656	1147,49	22,834	
	Agos	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Sett.	899,723	970,9530769	71,23007692	
1gg fest	Ott.	1124,656	1147,49	22,834	
	Nov.	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Dic.	1124,656	1147,49	22,834	1,756461538
2gg fest	13 <sup>a</sup>	1124,652	1147,49	22,838	
	14 <sup>a</sup>	1124,616	1147,49	22,874	
Totale					<b>373,9968462</b>

374

Riepilogo dal 1999 al 2003 1074,06

**Totale 1448,06**

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 09.1.06  
 Il Funzionario di Cancelleria

*FLC*

Si assegna al Coll. De Piccolo

Benevento, 31.1.06  
 IL PRESIDENTE DI SEZIONE

*FLC*

Il Giudice del Lavoro dott. De Piccolo

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza del 26.5.06. Mandi al decorrente di notificare ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, il 1.2.06 IL GIUDICE DEL LAVORO

E' copia conforme all'originale

Benevento, il 03.2.06  
 Il Collaboratore di Cancelleria



RELATA DI NOTIFICA: l'anno 2006, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di marzo  
Io Sottoscritto Aiutante Uff.le Giud.rio addetto all'UNEP presso il Tribunale di  
Benevento, ad istanza degli avv.ti Oreste De Angelis e Roberta Federici nella  
qualità di procuratori in giudizio di PALUMBO GIUSEPPE, ho notificato  
l'avanti ricorso per controversia individuale di lavoro e pedissequo decreto di  
fissazione udienza, a **PROVINCIA DI BENEVENTO** – in persona del  
legale rapp.te p.t. – per la carica domiciliato in **BENEVENTO**, alla Rocca  
dei Rettoti, consegnandone copia conforme al suo originale a mani

A MANI DI *Sergio Rosella*  
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO  
ALLA RICEZIONE ATTI

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Vincenzo FALCO  
Ufficiale Giudiziario (BS)

*AV 22/3/06*

*[Signature]*